

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PARENTELA, L'ABBATE, GALLINELLA, LUPO, MASSIMILIANO
BERNINI, GAGNARLI, BENEDETTI, GRANDE**

Modifica all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di indicazione delle sedi degli stabilimenti di produzione e di confezionamento nelle etichette dei prodotti alimentari

Presentata il 2 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'origine dei prodotti agricoli e alimentari è di notevole importanza per il cittadino consumatore ma non è certo meno importante l'indicazione dello stabilimento di produzione, elemento fondamentale da riportare nell'etichetta. Gli studi dimostrano che la buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le « informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari ». I consumatori hanno il diritto di scegliere un alimento rispetto a un altro anche in considerazione del Paese

o della regione dove è prodotto per motivi legittimi come sostenere l'economia e l'occupazione locali, in nome del valore del lavoro. Se ciò non bastasse si ricorda che conoscere la sede dello stabilimento di confezionamento di un prodotto alimentare, oltre ad assolvere a questo compito consente, altresì, alle autorità di controllo di attivare facilmente le azioni correttive volte a mitigare rischi per la salute umana nel caso in cui si segnalino o si riscontrino eventuali anomalie, alterazioni e ogni altra situazione in grado di provocare allerta per l'incolumità pubblica. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, ora abrogata, relativa a etichettatura, presentazione e

pubblicità dei prodotti alimentari non prescriveva la sede dello stabilimento tra le informazioni obbligatorie nell'etichetta e rimandava agli Stati membri la facoltà di aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori da applicare sui prodotti commercializzati nei loro territori. A tale scopo, i Governi dei Paesi aderenti erano tenuti a notificare le norme nazionali alla Commissione europea la quale, a sua volta, poteva verificare la compatibilità delle stesse con lo *aquis communautaire*. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ha abrogato la direttiva e, nel ridefinire le regole comuni in materia di informazione al consumatore per i prodotti alimentari, all'articolo 38, paragrafo 2, ha previsto che « gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento ». Gli Stati membri, inoltre, come recita l'articolo 39, paragrafo 1, possono imporre « ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi

o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- a) protezione della salute pubblica;
- b) protezione dei consumatori;
- c) prevenzione delle frodi;

d) Protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale ».

A decorrere dal 13 dicembre 2014 – data di formale applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 – la prescrizione italiana della sede dello stabilimento potrà essere mantenuta solo a condizione che il Governo italiano provveda alla notifica di tale norma alla Commissione europea, ai sensi del medesimo regolamento. A tale fine la presente proposta di legge, modificando l'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, dispone l'obbligatorietà dell'indicazione nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento, previo *nulla osta* della Commissione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma *4-bis* dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-ter*. Le disposizioni dei commi da 1 a *4-bis* non escludono comunque l'obbligo di indicare su tutti i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento, qualora quest'ultima sia diversa da quella di produzione.

4-quater. Le disposizioni del comma *4-ter* entrano in vigore tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo parere negativo della Commissione europea ».

€ 1,00



17PDL0027800